

Parti

Ricorrente: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Interpretazione dell'art. 5, terzo comma, CE, dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301), nonché degli artt. 18, n. 4, e 27, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale in materia di imposta sulla cifra d'affari che prevede, per quanto riguarda il termine di restituzione dell'eccedente, modalità meno favorevoli per i soggetti passivi che cominciano ad effettuare operazioni imponibili e registrate in quanto soggetti passivi che effettuano consegne intracomunitarie — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità

Dispositivo

- 1) L'art. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 dicembre 2005, 2005/92/CE, e il principio di proporzionalità ostano ad una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, che per consentire i controlli necessari ad evitare evasioni e frodi fiscali estende da 60 a 180 giorni, da contarsi a partire dal deposito della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del soggetto passivo, il termine a disposizione dell'amministrazione tributaria nazionale per rimborsare ad una categoria di soggetti passivi l'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto, salvo quando questi ultimi depositino una cauzione pari a 250 000 PLN.
- 2) Disposizioni come quelle in discussione nella causa principale non costituiscono «misure particolari di deroga» volte ad evitare talune frodi o evasioni fiscali ai sensi dell'art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2005/92.

(¹) GU C 69 del 24.3.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 agosto 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel de Montpellier — Francia) — Procedimento di estradizione di Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea

(Causa C-296/08 PPU) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Artt. 31 e 32 — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Possibilità, per lo Stato dell'esecuzione di una domanda di estradizione, di applicare una convenzione adottata anteriormente al 1° gennaio 2004, ma in vigore, in tale Stato, a partire da una data successiva)

(2008/C 260/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'Appel de Montpellier

Parte nel procedimento di estradizione di cui alla causa principale

Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'Appello di Montpellier (Francia) — Interpretazione degli artt. 31 e 32 della decisione-quadro del Consiglio 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Facoltà, per uno Stato membro, di utilizzare nelle sue relazioni con un altro Stato membro procedure diverse da quelle previste dalla decisione-quadro, segnatamente quelle previste dalla Convenzione di Dublino, del 27 settembre 1996, relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea — Incidenza del difetto di notifica, da parte dello Stato emittente il mandato d'arresto, degli accordi e delle intese pregressi che esso intende continuare ad applicare — Possibilità, per lo Stato dell'esecuzione del mandato d'arresto, di applicare una convenzione adottata anteriormente al 1° gennaio 2004, ma entrata in vigore, in detto Stato, successivamente a tale data

Dispositivo

- 1) L'art. 31 della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente l'ipotesi di applicazione del sistema del mandato di arresto europeo, applicazione che non ricorre allorché l'extradizione concerne reati commessi prima della data stabilita dallo Stato membro richiesto in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 32 della decisione.

2) L'art. 32 della decisione quadro 2002/584 non osta all'applicazione, da parte dello Stato membro dell'esecuzione, della convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio 27 settembre 1996 e sottoscritta in pari data da tutti gli Stati membri, anche se tale convenzione è divenuta applicabile in detto Stato posteriormente al 1° gennaio 2004.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Impugnazione proposta il 27 giugno 2008 dal Landtag Schleswig-Holstein avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 aprile 2008, causa T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-281/08 P)

(2008/C 260/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landtag Schleswig-Holstein (rappresentanti: S. Laskowski, docente privata, e J. Caspar, professore)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Il ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2008;
- accogliere le domande formulate dal ricorrente in primo grado e dichiarare ricevibile e fondato il ricorso nella causa T-236/06;
- in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, affinché quest'ultimo dichiari ricevibile il ricorso originario e prosegua il procedimento;
- statuire sulle spese e condannare la Commissione a sopportare la totalità delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente contro la Commissione delle Comunità europee, in quanto il ricorrente non è una persona giuridica ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE. Il ricorso di annullamento era diretto contro le decisioni della Commissione 10 marzo e 23 giugno 2006, con le quali veniva negato al ricorrente l'accesso al documento SEK(2005) 420, che contiene un esame giuridico del progetto di decisione quadro discusso al Consiglio sulla conservazione dei dati a fini di prevenzione,

ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il terrorismo.

Il ricorrente fonda la propria impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado su due motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha violato il principio del diritto al contraddittorio. Tale principio, in quanto espressione della garanzia di un equo processo e di una tutela giurisdizionale effettiva, ha l'obiettivo, inter alia, di impedire che la decisione giurisdizionale possa essere influenzata da un argomento che le parti non hanno potuto discutere tra loro. Tale principio è pertanto diretto ad evitare una «decisione a sorpresa». Al fine di evitare una decisione a sorpresa, il Tribunale avrebbe dovuto concedere al ricorrente l'opportunità di fornire un chiarimento.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario, interpretando in maniera errata il concetto di «persona giuridica» ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE e negando illegittimamente la qualità di persona giuridica del ricorrente nonché, di conseguenza, la sua capacità processuale.

Il Tribunale si è fondato sul presupposto che il presidente del Landtag Schleswig-Holstein, nell'ambito del suo potere di rappresentanza processuale, non rappresenti il ricorrente, bensì «direttamente il Land», per cui il ricorrente non ha capacità giuridica e di conseguenza nemmeno la capacità processuale per stare in giudizio dinanzi ai giudici comunitari. Da ciò si evince che il Tribunale avrebbe allora dichiarato il ricorso ricevibile se il documento introduttivo del ricorso stesso avesse recato la dicitura «Land Schleswig-Holstein» anziché quella con cui è stato indicato il ricorrente. Tale orientamento non solo è giuridicamente scorretto, in quanto contrario alla Costituzione del Land Schleswig-Holstein, ma dal punto di vista del ricorrente costituisce altresì una decisione a sorpresa, che quest'ultimo non era tenuto ad aspettarsi. L'ordinanza del Tribunale è illegittima in primo luogo poiché non ha riconosciuto che il Landtag, ai sensi della costituzione del Land Schleswig-Holstein, è «l'organo supremo di formazione della volontà politica eletto dal popolo», e in secondo luogo poiché il Tribunale non ha riconosciuto che il presidente del Landtag rappresenta il Landtag nel suo insieme nell'ambito delle controversie di diritto costituzionale che lo riguardano. Il concetto di «Land» è utilizzato in senso lato ed ampio a livello giuridico e — a seconda del contesto normativo — può essere riferito sia al governo del Land, sia al suo parlamento.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Mons (Belgio) il 14 luglio 2008 — Société de Gestion Industrielle (SGI)/Stato belga

(Causa C-311/08)

(2008/C 260/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de Première Instance de Mons